

- (7) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell'allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora delle lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.
- (8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2332.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è adottato come da allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2332 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

